

trasi l'importo dei premi dovuto sino al termine stabilito se non sia stato il contratto in precedenza liberato dal pagamento dei premi futuri per avvenuta morte del contraente, o ridotto per avvenuta sospensione del pagamento dei premi.

Riscatto: Nel caso di risoluzione del contratto, previsto dall'art. 5 delle condizioni generali di polizza per le assicurazioni caso morte, si restituisce l'ammontare dei premi incassati al netto di tasse e accessori e di eventuali soprappremi e tasse aggiunte di interessi, decurtato di una somma pari ad una intera annualità di premi.

Qualora la risoluzione del contratto venga richiesta dopo che sia scaduto il periodo di pagamento dei premi, il valore di riscatto sarà commisurato al capitale assicurato scontato al saggio di interesse composto del 4.25% annuo per il periodo intercorrente tra la data della liquidazione e quella della scadenza della polizza; oppure sarà pari al cumulo dei premi netti effettivamente incassati diminuito di una intera annua